



**TRIBUNALE DI ROMA**

sezione controversie di lavoro

il Giudice dott.ssa Renata Quartulli a scioglimento della riserva assunta,  
esaminati gli atti

premesso

Con ricorso ex articolo 700 c.p.c. [redacted] docente a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l'Istituto "Enzo Rossi" di Roma ha esposto di aver chiesto con istanza del 1 settembre 2022 di usufruire del diritto all'assegnazione temporanea previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presso una sede nel comune di Messina, dove lavora il coniuge, rappresentando di avere un figlio minore di tre anni; che detta istanza è rimasta senza esito. Ha chiesto pertanto di ordinare alla datrice di lavoro di disporre l'assegnazione temporanea presso la sede richiesta.

Le amministrazioni convenute sono rimaste contumaci.

Osserva

Il ricorso è meritevole di accoglimento.  
L'articolo 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, così come modificato dall'articolo 14, comma 7, della legge n. 124 del 2015, prevede che "Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e

residenza rende impossibile uno spostamento quotidiano della docente. È evidente che l'avvicinamento al comune di residenza le consentirebbe una maggiore presenza in famiglia e quindi una maggiore assistenza al figlio e che i tempi di un giudizio ordinario potrebbero gravemente pregiudicare le ragioni di tutela della prole.

Il ricorso cautelare va pertanto accolto.

Le spese saranno oggetto di liquidazione nella successiva fase di merito .

PQM

Ordina alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42-bis D. Lgs. 151/01 ad una delle sedi disponibili del Comune/Provincia di Messina quale docente di scuola secondaria di secondo grado anche in sovrannumero.

Spese al definitivo.

Il Giudice